

# FEDERAZIONE AUTONOMA DEI SINDACATI DEI TRASPORTI

## OPUSCOLO AD USO INTERNO DEI CRP FAST

# Dichiarazione dei Redditi 730/2014



### ARGOMENTI

NOVITA' DICHIARAZIONI DEI REDDITI 730/2014	1
PRINCIPALI DOCUMENTI ORIGINALI DA PRESENTARE AL CAF PER MODELLO 730 - FARE COPIA LEGGIBILE E CONSEGNARE ALLO SPORTELLINO INCARICATO UNITAMENTE AL MODELLO 730/2014 CARTACEO.	2

## NOVITA' DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730/2014

Le principali novità nella dichiarazione dei redditi modello 730/2014 sono le seguenti:

Possono presentare il 730 anche in assenza di sostituto d'imposta, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2014 non hanno sostituto d'imposta, sia che il risultato del 730 vada a debito, sia a credito. Nel modello 730, nel riquadro "Dati sostituto imposta" va barrata la casella "730 dipendente senza sostituto".

L'eventuale credito risultante dal 730 può essere utilizzato per pagare Imu ed altre imposte non comprese nel 730 da versare con F 24.

L'importo delle detrazioni per figli a carico è elevato (in base al reddito del contribuente) da 800 a 950 per ciascun figlio superiore ai 3 anni; da euro 900 a 1.220 per ciascun figlio inferiore ai 3 anni e da euro 220 a 400 l'importo aggiuntivo per ogni figlio disabile.

E' mantenuta per il 2013 la detrazione al 50% per i lavori di ristrutturazione.

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di spese per ristrutturazione, è riconosciuta una detrazione del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 06 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+ per l'arredo dell'immobile ristrutturato. La detrazione spetta per l'ammontare massimo di euro 10.000 ripartita in 10 rate annuali.

La detrazione per il risparmio energetico è prorogata sino al 31/12/2013. La misura è elevata dal 55 al 65% per le spese sostenute dal 06/12/2013 al 31/12/2013.

E' riconosciuta una detrazione del 65% per un ammontare di spesa sino a euro 96.000, per interventi di misure antisismiche, le cui autorizzazio-

A cura di:  
**Enrico Proietti**

rie sono state attivate dopo il 04 agosto 2013, su abitazioni principali ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità.

E' riconosciuta una detrazione del 19% per erogazioni liberali in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato.

Le detrazioni relative a erogazioni liberali a favore delle Onlus e dei partiti politici sono elevate dal 19 al 24%.

Con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all'ente che le ha erogate, l'ammontare non dedotto nell'anno di restituzione, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto (rigo E26 cod. 5).

La detrazione prevista per le erogazioni liberali agli istituti scolastici, è estesa alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università.

La destinazione dell'8 per mille è stata estesa anche all'Unione Buddhista italiana o all'Unione Induista italiana. E' anche possibile dedurre dal proprio reddito le erogazioni ai suddetti enti, sino al limite di euro 1.032,91.

Nella tassazione degli affitti con cedolare secca, la misura prevista per i contratti di locazione concordati nei Comuni ad alta tensione abitativa, è ridotta dal 19 al 15% sull'importo del 100% dell'affitto.

Per i fabbricati concessi in locazione a tassazione ordinaria, senza richiesta di cedolare secca, la deduzione forfettaria del canone, è ridotta dal 15 al 5%; pertanto l'importo soggetto alla tassazione, passa dall'85 al 95% (a parte i fabbricati posti a Venezia e relative isole).

Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione del 19%, è ridotto da euro 1291,14 a euro 630.

I rimborsi superiori a euro 4.000,00 derivanti da 730 nei quali vi sia presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti da dichiarazioni di anni precedenti, non saranno più erogati dal Sostituto d'imposta ma dall'Agenzia delle Entrate a seguito di suo preventivo controllo entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione.

Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici 2, 9, 10, 15 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8 del 730) situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3.

Nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affidopreadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella "Numero figli in affidopreadottivo a carico del contribuente".

### Chi può fare il 730?

Possono utilizzare il mod.730/2014 i contribuenti che nel 2014 sono:

- Pensionati o lavoratori dipendenti.
- Persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità).
- Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole.
- Sacerdoti della Chiesa Cattolica.
- Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche.

- Persone impegnate in lavori socialmente utili.
- Lavoratori con contratto a tempo determinato. Questi possono rivolgersi al Sostituto d'imposta se il lavoro dura da aprile a luglio 2014 e ad un Caf se il lavoro dura dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
- Lavoratori che posseggono solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra giugno e luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto d'imposta, presentando il 730 ad un Caf.
- Produttori agricoli esonerati dalla presenta-

zione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770) Irap e IVA.

I contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e che nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso il 730 va presentato ad un Caf che dovrà barrare la casella "730 dipendenti senza sostituto" nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta". Il conguaglio sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate.

## PRINCIPALI DOCUMENTI ORIGINALI DA PRESENTARE AL CAF PER MODELLO 730 - FARE COPIA LEGGIBILE E CONSEGNARE ALLO SPORTELLINO INCARICATO UNITAMENTE AL MODELLO 730/2014 CARTACEO

Ultimi mod. 730 o UNICO presentati. \*(Se è la prima dichiarazione, in modo assoluto, presentata all'agenzia delle entrate barrare l'apposita casella nel frontespizio del nuovo mod. 730).

Mod. CUD 2014 e documentazione eventuali redditi diversi.

Eventuali anticipi effettuati con mod. F 24.

Fotocopie tesserini codice fiscale di tutta la famiglia, se necessario.

Spese mediche (visite, analisi, medicinali ecc., con indicazione codice fiscale del destinatario) (vedere disposizioni allegate per spese mediche).

Interessi mutuo. Oltre dichiarazione della banca, occorrono: a) se trattasi di acquisto abitazione principale: contratto acquisto abitazione e contratto mutuo; b) se trattasi di ristrutturazione anno 1997 o costruzione abitazione principale dal 1998, contratto mutuo e fatture relative ai lavori. Questo per determinare il diritto a detrarre gli interessi al 100% oppure in proporzione. Fare fotocopie dei contratti e delle fatture!

Lavori di ristrutturazione. Se condominiali, occorre solo certificazione dell'Amministratore contenente codice fiscale del condominio e dell'amministratore e relativo importo pagato dal condomino; se per proprietà private, occorrono, fatture lavori e relativi bonifici bancari. Dal 13/05/2011 non serve più l'invio della comunicazione a Pescara e l'indicazione separata sulle fatture del costo della manodopera (servono solo i dati catastali dell'immobile). Se trattasi di acquisto box pertinenziali, al posto della fattura, serve la "Dichiarazione dei costi di costruzione del box", rilasciata dal venditore. N.B. Se nel modello 730 figurano spese rateizzate di anni precedenti, in tutti i casi, serve anche tale documentazione, se il precedente 730 fatto da altri CAF.

Versamenti alle ONLUS.

Assicurazioni Vita e Infortuni (stipulate prima del 31/12/2000), assicurazioni rischio morte e invalidità permanente oltre il 5% (stipulate anche dopo tale data).

Spese scolastiche. (Per le scuole private potrà essere detratto l'importo equivalente di una scuola pubblica. La dimostrazione dell'importo della scuola pubblica, deve essere dimostrato dall'interessato, cosa che potrà stampare da Internet, nel sito di una scuola simile).

Spese funebri per parenti ammessi.

Contributo servizio sanitario su assicurazioni auto (minimo euro 40,00).

Contributi per pensioni integrative ecc.

Contributi per addetti ai servizi domestici, per la sola parte di competenza del datore di lavoro.

Assegno periodico corrisposto al coniuge separato. (Serve fotocopia della sentenza di separazione, codice fiscale coniuge e ricevute pagamento).

Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso.

Spese per il conseguimento di risparmio energetico, comprensive di documentazione inviata all'ENEA, fatture e bonifici. Se i lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, serve comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Spese sostenute per attività sportive dei ragazzi e per frequenza asili nido.

Spese per canoni di locazione (vari tipi). In questo caso serve contratto affitto, ricevute pagamento e F 23 ultima registrazione del contratto (con scelta cedolare secca, il mod. F 23 non c'è più).

Contributi per riscatto anni di laurea.

Spese per mantenimento cani guida.

Spese veterinarie; ecc. eccetera.

\*NB: Occorre comunicare eventuali variazioni rispetto all'ultimo mod. 730: Cambio residenza

completo di indirizzo e data di variazione, Familiari a carico (nuovi con relativo codice fiscale) e da depennare perché non più a carico, terreni e immobili (se acquistati completi di data, Rendita catastale e preferibilmente dati catastali), nuovi importi di eventuali affitti e se fatta scelta per cedolare fissa; Dati nuovo datore di lavoro, se variato rispetto al CUD. Il datore di lavoro da indicare nel 730 è quello con il quale lavorerà il dipendente, nel mese di luglio successivo alla presentazione del 730.

Nel caso di più CUD, indicare il datore di lavoro valido da inserire nella dichiarazione.

Importante: L'indicazione dell'indirizzo nel modello 730, è obbligatoria solo se trattasi di prima dichiarazione, in modo assoluto, oppure se è variato l'indirizzo rispetto all'ultima dichiarazione presentata (in questo caso va indicata anche la data di variazione). Però, poiché il programma del 730, prevede l'indicazione dello stesso altrimenti non permette di andare avanti, occorre indicarlo lo stesso sul cartaceo del 730. In questo caso l'indirizzo, contrariamente agli altri due casi, non verrà stampato nel modello 730 definitivo, ma permetterà di proseguire con l'inserimento dati sul PC.

## **DISPOSIZIONI PER SPESE MEDICHE PER MEDICINALI**

Alcuni scontrini presentati, spesso, non sono validi perché sono indispensabili le seguenti prescrizioni richieste dall'agenzia delle entrate:

Indicazione del codice fiscale stampato dalla farmacia, presentando la Tessera sanitaria (non è ammessa la scrittura a mano).

Indicazione obbligatoria della dicitura: farmaco (o medicinale) (\*), numero AIC rilevato dalla lettura del codice a barre del medicinale (\*\*\*) e quantità dei medicinali acquistati.

(\*) (le diciture OTC e SOP, indicano medicinali senza obbligo di ricetta medica). Ogni altra dicitura NON E' AMMESSA !

NOTA: Nel caso di scontrini misti, cioè ripor-

tanti sia medicinali che altro materiale non ammesso alla detrazione, occorre barrare in rosso gli importi non previsti ed evidenziare a fianco del totale, che è stato barrato, l'importo totale valido dei medicinali, cerchiato in rosso. Tutte queste correzioni sono da fare sullo scontrino originale, prima di scannerizzare o fare la fotocopia! Attenzione: alcune farmacie adottano programma aggiornato che indica già a fianco del totale, l'importo detraibile dei medicinali. In questo caso, lo scontrino è OK.

I parafarmaci e gli altri articoli non indicati come sopra non sono comunque ammessi a detrazione, anche se acquistati in farmacia e con ricetta medica. Sono invece ammessi i medicinali omeopatici.

I prodotti fitoterapici sono detraibili solo se indicati nello scontrino come farmaci; altrimenti sono considerati parafarmaci.

**Per i tickets** serve lo scontrino fiscale che riporti la natura (medicinale o farmaco) e la qualità del prodotto (numero AIC): **in alternativa** (Circ. 10/E del 17/02/2010) **la dicitura ticket e la qualità del medicinale (numero AIC)**, beninteso con codice fiscale. La fotocopia della ricetta non è più prevista.

Per gli occhiali, le lenti a contatto ed i liquidi relativi, è necessaria la fattura. E' sufficiente lo scontrino fiscale solo se è parlante: cioè riporta oltre l'indicazione del suddetto materiale, anche il codice fiscale dell'acquirente.

Per le protesi (busti, stampelle ecc.) è necessaria, oltre la fattura anche la richiesta medica. In alternativa alla richiesta medica, serve autocertificazione, con fotocopia documento di identità, attestante la necessità della protesi e la causa per la quale è stata acquistata.

Per le spese termali (solo le cure e non le spese di alloggio ecc.) serve la sola fattura se trattasi di solo ticket, altrimenti anche la richiesta medica.

Prestazioni rese dal dietista, sono detraibili solo in presenza di prescrizione medica. Invece sono ammesse senza prescrizione medica, le spese sostenute per podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmo-

logia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta occupazionale ed educatore professionale come figure professionali individuate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001.

**DIRITTO ALLA DETRAZIONE:** Ha diritto alla detrazione l'intestatario della fattura o dello scontrino. Nel caso di coniuge a carico, il coniuge dichiarante può detrarre al 100% tutte le suddette spese anche se intestatari sono i figli e l'altro coniuge. Nel caso di coniugi non a carico, ognuno di essi detrae le spese a suo nome, mentre le spese a nome dei figli sono suddivise al 50% fra di loro. Nel caso uno dei due suddetti coniugi volesse detrarre al 100% le spese a nome dei figli (perché effettivamente da lui sostenute), occorre apporre dall'interessato sulla ricevuta originale, la seguente dicitura "spesa rimasta a carico al 100% del/della... (padre o madre)" seguita dalla firma dell'interessato. Tale dicitura deve essere apposta sull'originale prima di scannerizzare il documento! Le suddette procedure si applicano anche per le spese di assicurazione, scolastiche per i contributi previdenziali e assistenziali.

## DISPOSITIVI MEDICI

### Nozione di dispositivi medici:

*sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di "dispositivo medico" contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 - n. 46/97 - n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati "CE" dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.*

### CONDIZIONI PER LA DETRAIBILITA'

**Molte farmacie hanno catalogato quasi tutto**

**ciò che non è annoverabile nelle spese per acquisto farmaci nella categoria dei "dispositivi medici".**

**Purtroppo l'Agenzia delle Entrate non ha lasciato molta discrezionalità alla detrazione di tali spese in quanto non è immediatamente ravvisabile l'oggetto acquistato.**

**Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura "dispositivo medico" sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa, si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:**

**dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione (non il codice alfanumerico) del dispositivo medico (ad es. aghi, siringhe, ecc);**

**se il contribuente allega allo scontrino la prescrizione dello specialista (in caso di apparecchiature medicali) e qualsiasi documentazione che comprovi il collegamento con lo scontrino;**

**è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE**

*(Circolare n. 20/E del 13.05.2011)*

### DISPOSITIVI DI USO PIU' COMUNE

Premesso che non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare, per agevolare l'individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.

*(Allegato alla Circolare n. 20/E del 13.05.2011)*

Per i dispositivi medici compresi nell'elenco il

contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

*(Circolare n. 20/E del 13.05.2011)*

## MUTUI: DISPOSIZIONI PRINCIPALI

**MUTUI PER ACQUISTO IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**, stipulati prima del 1993. Detrazione massima euro 2065,83 per ogni intestatario del mutuo. Documentazione necessaria: contratto di mutuo ipotecario e passaggio di proprietà (vedere particolari (\*) nel mutuo al punto successivo per percentuali detraibilità).

**MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE STIPULATI DAL 1993**. Detrazione massima euro 4.000,00 divisibile in parti uguali (indipendentemente dalla percentuale di proprietà) fra gli eventuali cointestatari del mutuo. Per il primo anno del mutuo, oltre gli interessi pagati, possono essere detratte le spese notarili per l'accensione del mutuo (escluse eventuali spese di assicurazione indicate nella fattura del notaio). Per aver diritto alla detrazione, occorre che l'abitazione sia adibita ad abitazione principale (residenza) **entro un anno dalla stipula del passaggio di proprietà e del contratto di mutuo**. Se non viene rispettato questo termine, si perde il diritto a detrarre gli interessi, per sempre (vedere casi particolari di acquisto di appartamenti affittati e in ristrutturazione). Se invece, si rispetta questo termine e successivamente si cambia residenza, gli interessi non potranno più detrarsi dall'anno del periodo d'imposta successivo; ma se successivamente l'immobile torna ad essere utilizzato come abitazione principale,

si possono nuovamente detrarre gli interessi delle rate pagate dopo tale variazione. **Per abitazione principale, si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.**

Pertanto la detrazione spetta al dichiarante, intestatario del mutuo, anche se lui non ha la residenza nell'immobile, ma questo è abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). Il coniuge separato o divorziato, anche se non abita nell'immobile dove invece abitano i suoi familiari, beneficia del suddetto diritto. Si ricorda però che non possono essere dichiarati due immobili con utilizzo (abitazione principale).

NOTA: Non si perde comunque il diritto alla detrazione in caso di: 1) trasferimento per motivi di lavoro; 2) indipendentemente dalla residenza per i dipendenti delle Forze Armate e della Polizia.

## PER AVER DIRITTO ALLA DETRAZIONE OCCORRONO TRE REQUISITI OBBLIGATORI:

- 1) Abitare nell'immobile, anche se un familiare** (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- 2) Esserne il proprietario;**
- 3) Essere il titolare del mutuo.** Quindi non hanno diritto alla detrazione gli Usufruttuari, anche se vi abitano, o chiunque abbia un diritto reale sull'immobile. Esempio: in caso di acquisto in nome del figlio con usufrutto a favore dei genitori, con mutuo intestato a tutti e tre e tutti e tre residenti nell'immobile, il solo ad aver diritto alla detrazione è il figlio, per un terzo degli interessi, in quanto è il solo proprietario – i genitori sono usufruttuari. In caso di mutuo cointestato, ognuno può detrarre la sua quota (uguale per tutti indipendentemente dalla percentuale di proprietà dell'immobile), purché sia in possesso dei tre requisiti previsti. Colui che non possiede tutti e tre i requisiti, purtroppo perde il diritto alla detrazione della sua quota, che non può

essere assorbita da altri; così come non può sfruttare la detrazione, pur avendone il diritto, chi non ha capienza irpef per i propri redditi. Gli interessi non possono essere detratti per le quote dei familiari a carico (esempio i figli); è invece ammessa solo la detrazione per la quota della moglie a carico (il marito detrairà la somma delle 2 quote).

In caso di persone che nel contratto di mutuo siano dichiarati GARANTI e non cointestari del mutuo, questi non hanno alcuna rilevanza sulla detrazione fiscale degli interessi. Gli interessi sono da detrarre, eventualmente da dividere, solamente con gli intestatari del mutuo stesso.

**(\*) Poiché le disposizioni prevedono che possono essere detratti gli interessi per la sola parte del mutuo utilizzata per l'acquisto dell'abitazione principale e sue pertinenze (non è ammessa detrazione per acquisto autonomo di pertinenze) occorre controllare l'importo pagato e denunciato sul passaggio di proprietà, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri relativi all'acquisto e l'importo del mutuo ottenuto. Se l'importo del mutuo è uguale o inferiore all'importo di cui sopra, possono essere detratti tutti gli interessi (rispettando il massimale), altrimenti la sola quota proporzionale ai due importi. Il programma 730, nel quadro Mutui, prevede una finestra per l'inserimento dei dati necessari e calcola automaticamente la quota detraibile. Per questo motivo il cliente, oltre la ricevuta o le ricevute degli interessi pagati nell'anno (vale la data di pagamento e non quella della scadenza della rata) deve presentare i contratti del mutuo ipotecario, il passaggio di proprietà e se necessarie, in caso di mutuo d'importo superiore, le ricevute delle spese sostenute per l'atto notarile del passaggio.**

Se nelle ricevute di pagamento degli interessi, figurasse anche la voce "Contributo regionale o statale ecc." l'importo della stessa deve essere detratto dall'importo degli interessi pa-

gati, in quanto l'interessato ha ottenuto un contributo da parte dello Stato o della Regione (nel modello 730 si indicherà solo la differenza).

**Argomento: mutui per acquisto abitazione principale, affittata al momento dell'acquisto.**

La norma precisa che la detrazione per gli interessi passivi (e pertanto anche quella degli oneri accessori) nel caso di acquisto di immobile locato è subordinata alle seguenti condizioni: 1) entro 3 mesi dall'acquisto deve essere notificato al locatario l'atto di intima di licenza o di sfratto per finita locazione (e non per morosità); 2) entro un anno dal rilascio dell'immobile da parte dell'inquilino, questa venga adibita ad abitazione principale da parte del proprietario. **Supposte queste due condizioni, la detrazione degli interessi è ammessa proprio a partire dalla data in cui l'immobile viene adibito ad abitazione principale.** Ne consegue quindi che il mancato rispetto dei termini suddetti, fa decadere il diritto alla detrazione.

**MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE stipulati nel solo anno 1997** (per gli anni successivi la detrazione degli interessi è stata sostituita da quella del 36% sui lavori). Importo massimo detraibile euro 2582,28 detraibile in parti uguali fra gli eventuali cointestari. Documentazione necessaria: ricevute interessi pagati, contratto di mutuo e ricevute di spesa per la realizzazione dei lavori. Anche in questo caso l'eventuale proporzione fra l'importo del mutuo e le spese documentate.

**MUTUI DAL 1998 PER LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN'UNITA' IMMOBILIARE DA DESTINARE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, ENTRO SEI MESI DAL TERMINE DEI LAVORI.**

Detrazione massima euro 2582,28 divisibile fra gli eventuali intestatari. L'intestatario del



mutuo deve essere quello che avrà il possesso dell'immobile, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, al termine dei lavori. La documentazione necessaria sarà costituita dal contratto di mutuo ipotecario e dalle fatture e ricevute di spesa dei lavori (sono escluse le spese per l'acquisto del terreno), per il calcolo della quota di interessi detraibile. **NOTA: in questo tipo di mutuo, per ristrutturazione non si intende la ristrutturazione ordinaria dell'immobile, ma quella prevista dall'art. 31 comma 1 lett. d) della legge 5 agosto 1978 n. 457. In pratica si tratta di ristrutturazione con cambio d'uso o ingrandimento di un immobile, con conseguente nuovo accatastamento. La detrazione non spetta se i lavori sono ultimati dopo il termine di scadenza della licenza edilizia.**

### **MUTUI AGRARI**

Qualsiasi tipo di prestito o mutuo agrario. Documenti necessari: ricevute di pagamento. La detrazione verrà calcolata su un importo massimo di interessi, non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

### **DETRAZIONE IRPEF PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**

La detrazione riguarda le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle singole unità immobiliari e quelli di manutenzione ordinaria solo sulle parti comuni degli edifici residenziali.

La detrazione si applica nella misura del:

- 36% delle spese sostenute sino al 25 giugno 2012, con un limite massimo di euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare;
- 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, con un limite massimo di euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2015 la detrazione passerà al 40%.

L'elenco dei lavori relativi alla manutenzione

straordinaria e ordinaria, ammessi alla detrazione, è reperibile nella "Guida alle ristrutturazioni edilizie" pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

La documentazione necessaria, da presentare al Caf, per fruire della detrazione, è costituita da:

- Fattura emessa dalla ditta che ha effettuato i lavori;
- Bonifico bancario o postale con la motivazione "Ristrutturazione edilizia".

Dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l'obbligo dell'invio della Comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate (sostituito con l'indicazione sul 730 dei dati catastali dell'immobile) e quello di indicare in maniera distinta il costo della manodopera, nella fattura.

**In caso di lavori condominiali**, tale documentazione, deve restare agli atti dell'Amministratore del Condominio, che rilascerà, ad ogni condomino, una dichiarazione, in cui lo stesso attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

**La detrazione per gli interventi di recupero edilizio, non è cumulabile con le agevolazioni per il risparmio energetico.**

### **DETRAZIONE PER ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI, ABBINATI AD INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:**

La circolare dell'Agenzia Entrate n. 29 del 18 settembre 2013 dedica ampio spazio alla novità della detrazione IRPEF 50% riservata a chi acquista mobili e grandi elettrodomestici e prevista dal D.L. Ecobonus.

L'art. 16, comma 2, del decreto, prevede che *"Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e*

*sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione”.*

In sintesi quindi, i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con spese sostenute dal 26 giugno 2012, possono fruire di un'ulteriore detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

La detrazione è collegata agli interventi:

- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

È possibile che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui i beni sono destinati.

Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Più in particolare la detrazione spetta per l'acquisto di:

- mobili di tutte le tipologie; a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimen-

tazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

- grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione.

Non è richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l'ambiente ristrutturato; il collegamento deve esserci con l'immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso.

Sono agevolabili anche i lavori eseguiti su parti comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l'appartamento del portiere.

Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

**Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.**

**NOTA:** Restano in vigore le rate delle spese sostenute dal 07 febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, finalizzato all'arredo di immobili ristrutturati.

### **DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO**

La legge di stabilità 2014 (legge 27/12/2013 n. 147) per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ha fissato la detrazione nella misura del:

- 55% delle spese sostenute fino al 05 giugno 2013;
- 65% se la spesa è sostenuta tra il 06 giugno 2013 e il 30 giugno 2015;
- 50% per le spese che saranno effettuate dal 01 luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 01 luglio 2016) l'agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% per le ristrutturazioni edilizie.

### **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

**COLONNA 1:**

Qualsiasi intervento per raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione

invernale inferiore di almeno il 20% ai valori delle tabella del Ministero dell'Economia Finanze 19.02.2007.

**COLONNA 2:** Involucro edifici esistenti - Finestre, comprensive di infissi, coibentazione, costruzione pareti opache, pavimenti.

**COLONNA 3:** installazione pannelli solari. Pannelli solari, bollitori e accessori elettrici per la produzione di acqua calda.

**COLONNA 4:** Sostituzione impianti di climatizzazione invernali (\*).

**NOTA (\*): GLI IMMOBILI, AD ECCEZIONE DEI PANNELLI SOLARI, DEVONO GIA' ESSERE DOTATI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.**

### **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:**

1. Asseverazione di un tecnico abilitato.
2. Certificazione energetica dell'edificio - allegato A - trasmessa all'Enea entro 90 gg. dal termine dei lavori e relativa ricevuta di invio in via informatica. (Per i pannelli solari e per la sostituzione di finestre, è sufficiente la scheda informatica - allegato F - e relativa ricevuta di invio all'Enea; dal 15/08/2009 anche per le caldaie a condensazione, è sufficiente la scheda - allegato E - e non serve asseverazione e certificazione energetica).
3. Fattura.
4. Bonifico bancario con la motivazione "Risparmio energetico".
5. Dichiarazione di assenso ai lavori, rilasciato dal proprietario al locatario o comodatario che ha effettuato i lavori al posto del proprietario.

Se trattasi di lavori condominiali, serve anche la tabella di ripartizione della spesa rilasciata dall'amministratore.

**NOTA:** Se i lavori proseguono oltre il periodo d'imposta (31 dicembre), al posto della docu-

mentazione di cui ai punti 1 e 2, serve la comunicazione, effettuata in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, su apposito modello, entro il 31 marzo 2014. La documentazione sarà presentata l'anno successivo con le spese effettuate dopo il 31 dicembre.

### **DETRAZIONE 19% PER FREQUENZA ASILI NIDO**

**DOCUMENTAZIONE:** Ricevute pagamento delle rette di frequenza (max 632 euro annui per figlio) riportanti i dati di chi ha effettuato i pagamenti ed il nominativo ed il codice fiscale del bambino.

### **DETRAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVA** Ragazzi da 5 a 18 anni.

**DOCUMENTAZIONE:** Ricevuta di pagamento con indicati estremi della società sportiva riconosciuta dal Coni, comprensivi di residenza e codice fiscale; causale di pagamento; attività sportiva esercitata; importo pagato, dati del praticante l'attività sportiva e codice fiscale di chi ha effettuato il pagamento.

### **DETRAZIONI PER INQUILINI**

1) Contratti a libero mercato o a equo canone; 2) Contratti convenzionali; 3) Contratti per i giovani fra i 20 e i 30 anni.

**DOCUMENTAZIONE:** Contratto di affitto per abitazione principale, registrato (se primo anno) o modello F23 per registrazione anni successivi (nel caso di scelta della cedolare secca il mod. F23 non esiste più); ricevute pagamento (dal 01/01/2014 gli importi dell'affitto non possono più essere effettuati in contanti).

**Federazione autonoma  
dei sindacati dei trasporti**

Via Prenestina, 170 - ROMA

Tel. 06/89535974

Fax 06/89535976

E-mail: [sg@sindacatofast.it](mailto:sg@sindacatofast.it)

[www.sindacatofast.it](http://www.sindacatofast.it)